

PREFAZIONE

Il d.lgs. n. 231/2001 è piombato nel panorama non solo, e ovviamente, della prassi societaria, ma della dottrina e giurisprudenza come un corpo estraneo e per molti anni ha continuato ad essere percepito come tale. L'Organismo di Vigilanza è vissuto come un alieno. Gli autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui il legislatore lo dota non vengono compresi e assimilati nel sistema giuridico societario. Sospeso, come tutto il d.lgs. n. 231/2001, tra diritto civile e penale, è in sostanza ripudiato come organo societario, non armonizzato con la collocazione ed i compiti che agli organi societari in senso stretto spettano.

La possibilità introdotta dalla legge di Stabilità 2012 di nominare quale Organismo di Vigilanza nelle società di capitali l'organo di controllo del diritto comune societario (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo della gestione a seconda del modello prescelto) ha costretto a "tirare le fila", vale a dire a declinare poteri, doveri, responsabilità civilistiche dell'Organo di Vigilanza in relazione anche ai poteri, doveri, responsabilità degli altri organi sociali.

Il tema dell'Organismo di Vigilanza, dunque, a lungo oggetto di analisi separate viene collegato al tema generale dei controlli e collocato in quest'ambito con tratti specifici che impediscono di appiattirlo nel sistema degli organi societari. L'Organismo di Vigilanza "si collega al funzionamento dell'impresa" e diventa controllore dello stesso sistema dell'organizzazione societaria.

In quest'ambito, De Nicola, con quest'opera ora giunta alla sua seconda edizione, compie una ricognizione istituzionale, completa, analitica (non senza guardare sempre al sistema) della nomina, cessazione, requisiti, poteri dell'Organismo di Vigilanza che colma una lacuna nella nostra letteratura, con un discorso, ad un tempo, piano ed incisivo.

La prospettiva prescelta conduce De Nicola continuamente a "dialogare" con poteri e responsabilità degli organi societari classici. Dopo la lettura di questo suo lavoro, si può esser certi, il ricorrente momento della presentazione del rapporto dell'Organismo di Vigilanza non occuperà più i pochi usuali minuti di un consenso distratto.

La prospettiva di De Nicola, dell'Organismo di Vigilanza che guarda all'impresa e all'attività permette la giusta collocazione dell'istituto anche nei gruppi (tema nella pratica molto sentito, ma ove si hanno idee e soluzioni tutt'altro che chiare ed univoche) e, all'estremo opposto, negli enti di piccole dimensioni e sinanco nelle imprese individuali.

L'efficacia, e quindi sottolineiamo, l'esenzione delle responsabilità conseguenti ad una buona formazione e ad un buon uso dei "modelli", dipende in larga misura dai flussi informativi che si attivano sia per una diffusione non meramente di stile del modello sia per la sua implementazione. E qui nell'impresa a forma societaria gli organi della società sono in prima linea. E certo neppure è immune l'Organismo di Vigilanza, che troppo spesso non è pienamente consapevole (si veda il cap. 8), da responsabilità proprie, non già solo dell'ente vigilato.

Molto opportunamente De Nicola si occupa dei rapporti tra Organismo di Vigilanza e legge anticorruzione (cap. 5). Non identificazione, certo, ma punti di potenziale contatto, in un raccordo con gli attori del sistema anticorruzione, specie ancora una volta sotto il profilo dei flussi informativi, molto stretto.

La giurisprudenza, tutt'altro che univoca, ma utilizzata con grande cura, la dottrina frammentata e, si è detto, che parla diversi linguaggi, il legislatore che si muove a "singhiozzo" di regola senza coordinamento rendono necessario, conclude l'A., un intervento a tutto campo sui controlli dell'impresa e della società, ad un tempo, chiaro, completo e semplificatore.

Non c'è che unirsi, una volta di più, a questo auspicio.

Piergaetano Marchetti

Professore emerito di Diritto commerciale
Università Bocconi-Milano